

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE ROMA

RICORSO CON ISTANZA EX ARTT. 52 CO.2 C.P.A. per

Iadanza Antonio [C.f. DNZNTN79M22A783K], nato a Benevento il 22.08.1979 e residente in Paduli (BN) alla via Messano, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Antonella Losanno [C.f. LSNNNL74R59A509T] che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al presente atto.

Il sottoscritto difensore dichiara, di voler ricevere le comunicazioni di segreteria e le notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **antonella.losanno@ordineavvocatiarianoirpino.org** o al seguente numero di fax **0825 441024**

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (M.I.)**, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge

COMMISSIONE NAZIONALE di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

E NEI CONFRONTI DI

Maione Domenico, Maisto Angelo, Maisto Giacomo, Manicone Emanuele, Martelli Antonio, Mastrangelo Antonio, Mataluna Riccardo, Mazzarella Vincenzo, Micchia Giovanni, Migliaccio Domenico, Migliaro Francesco, Mirisola Adelasia, Mugnano Giulioantonio, Nisi Gianlorenzo, Orlando Francesco, Pagano Carmine, Palma Ciro, Palma Michele, Panetta Domenico, Paolella Salvatore, Papa Massimo, Parlato Salvatore, Parmendola Daniele, Passariello Giuseppe, Pelella Salvatore, Pepe Mario, Petrella Fabio, Petrillo Daniele, Petruolo Giovan Battista, Petruzzo Gellert,

Pierno Marco, Pietracito Giulio, Plutino Giuseppe, Porzio Ciro, Rainone Ludovico Maria, Ricciardi Cristiano, Romano Generoso, Rotundo-Perla Raffaele, Ruggiero Marco, Russo Luigi, Santarpia Roberto, Santonicola Antonia, Sapia Ivano Vittorio, Sarno Gianluca, Saviano Alessandro, Scafuro Alessandro, Scalcione Francesco, Scarciello Domenico, Sicignano Ciro, Siciliano Antonio, Silvestro Anna, Sirianni Graziano, Spatari Christian Salvatore, Sportiello Andrea, Squitieri Davide, Stanga Andrea, Stellato Angela, Vacchiano Pellegrino, Vaiano Francesco Luigi, Valvo Mario, Varacalli Giuseppe, Velotto Roberto, Veneziale Michele, Venosti Saverio, Versace Antonino Davide, Vescio Alessandro, Volpe Gaetano, Zara Sabino, Zavaglia Lorenza, Agate Tiziano, Albini Miriam, Alemanno Gennaro, Alfisi Daniele, Alifante Matteo, Aliperti David, Ambrosanio Vittorio, Amendola Vittorio, Amoroso Giovanni, Amoruso Giuseppe, Andretta Catello, Angelino Raffaele, Aquilante Raffaele, Argenzio Ferdinando, Averta Paola, Barretta Giovanni, Basile Giuliano, Battaglia Alessandro, Bellanca Maria, Belli Armando, Belvedere Gianni, Belvedere Pasquale, Beninati Andrea, Biancardi Luigi, Bruno Raffaele, Caiazzo Francesco, Candela Teresa, Capasso Maria Rosaria, Carbone Pietro, Casapulla Franco, Casella Silvestro, Cava Enzino, Cavallo Riccardo, Cepparulo Raffaele, Chiantese Vincenzo, Chiauzzi Antonio, Cianni Michele Antonio, Cicala Alberico, Ciccarella Dario, Cocchiara Mario, Colucci Francesco, Cutrupi Antonino Alfredo Alessandro, D'Addio Raffaele, D'Angelo Alfredo, D'Uva Pasquale, De Angelis Anna, De Luca Michele, De Marino Samuel, Della Pietra Salvatore, Della Volpe Antonio, Dello Stritto Mariano, Di Florio Michael, Di Matola Francesco, Di Palma Pasquale, Duraccio Salvatore, Eneches Alessandro, Esposito Marcellino, Esposito Michele Angelo, Fabbi Roberto, Falduto Paul Alexandre, Fauzzi Tony, Finuoli Francesco, Fogliamanzillo Luca, Fornillo Daniele, Gatti Francesco, Genovese Antonio, Gentilcore Giuseppe, Gentile Giustino, Giardiello Rito Antonio, Giordano Rosa, Giulio Domenico, Golino Giovanni, Granata Danilo, Granato Arturo, Guglielmo Michele, Iorio Stefano, Iovine Umberto, Iuliano Daniele, Iuliano Nicola, La Greca Giuseppe, La Mura Mario, La Prova Marco, La Sala Romeo, Langella Federico, Lauria Domenico, Liberatore Sebastiano, Lombardi Domenico, Lombardi Riccardo, Lucà Francesco, Lucia Francesco,

dei quali l'indirizzo di residenza risulta sconosciuto

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

1. del provvedimento del 07.07.2022 (doc. all. n. 1) di ricalcolo del punteggio

della prova scritta per errata formulazione da parte del Ministero di due quesiti della prova scritta nella parte in cui assegna solo n. 2 punti ulteriori in luogo dei n. 4 punti, due punti a domanda rispettivamente da assegnare per le due domande formulate in modo errato;

2. dell'esito negativo della valutazione della prova scritta (doc.all.n.2), relativa al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020 (**doc. all. n.3**), come modificato ed integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, classe di concorso B015 (**doc. all.n.4**), sostenuta dal sig. Iadanza Antonio in data 6 aprile 2022, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettantegli;

3. del punteggio numerico pari a 66,00 punti assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o forvianti, punteggio comportante la non ammissione alla successiva prova pratica e orale;

4. dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta del ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione, comunicato a quest'ultimo in data 6 aprile 2022 presso la sede d'esame (l'I.I. SUPERIORE "GUIDO TASSINARI" – Via Fasano, 13, Pozzuoli (NA); a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;

5. dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 66,00, che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alle risposte, relativo alla domande n. 24 e n. 29 così come recepite nel Quiz somministrato al ricorrente, in quanto trattasi di domande con risposte le cui soluzioni ritenute "esatte" dal Ministero erano in realtà errate con conseguente assegnazione di n. 2 punti per ciascuna risposta, come da nota n. 22209 dell'8.06.2022 dello stesso Ministero (**doc. all. n.5**);

6. di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti n. 24 e n. 29 nel quiz somministrato al ricorrente nella parte in cui abbiano determinato la sua esclusione per grave disparità di trattamento;

7. di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente;

8. dell'elenco ammessi alla prova pratica /orale per la classe di concorso B015 (**doc. all. n.6**) – *Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado in Campania* e del calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti nella parte in cui non vi risulta inserito il sig. Iadanza;

9. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”;

10. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. all. n.7**) con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187 (**doc. all. n.8**), recante «*Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*»;

11. ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 (**doc. all. n.9**), recante «*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749 (**doc. all. n.10**), recante «*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale*

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

12. di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

FATTO

1. Il sig. Iadanza Antonio, attuale ricorrente, ha partecipato al Concorso ordinario bandito con D.D. n. 499/2020 (**doc. all. n. 3**), come modificato dal D.D. n. 23/2022 (**doc. all. n. 4**), per il reclutamento di personale docente nelle scuole di I e II grado sui posti comuni e di sostegno, per la classe di concorso B015– Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, presso l’I.I. SUPERIORE “GUIDO TASSINARI” – Via Fasano, 13, Pozzuoli (NA);

2. l'espletamento del concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta e una prova pratica e orale in base a quanto statuito dal D.D. n. 23/2020 (**doc. all. n. 4**) e dal D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 (**doc. all. n. 7**), all'esito delle quali vi è la valutazione dei titoli e la successiva formazione della graduatoria regionale (articolo 7);

3. per quanto in questa sede interessa, l’art.3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 prescrive che *“1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento”*

... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti" ... 8. I candidati che ai sensi del comma 5 hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326";

4. nel caso di specie la prova scritta, svoltasi il 6 aprile 2022, nell'unica sessione, pomeridiana, secondo la modalità *computer based* nel Laboratorio informatico dell'Istituto Industriale Superiore "Guido Tassinari" di Pozzuoli è consistita nella risposta, attraverso i computer, a cinquanta quesiti somministrati a ciascun candidato in modalità casuale. Ogni quesito, come innanzi detto, aveva come possibilità di risposta quattro soluzioni di cui solo una, esatta;

5. l'attuale ricorrente ha conseguito n. 66,00 punti nella risposta al questionario somministratogli (**doc. all. n. 2**), punteggio comunicatogli lo stesso giorno di espletamento della prova scritta;

6. invero, come ha riconosciuto lo stesso Ministero con nota n. 22209 dell'8.06.2022 (**doc. all. n. 5**), vi è stata una errata formulazione delle domande n. 24 e n. 29 della "traccia nazionale" per la classe di concorso B015;

7. il Ministero ha infatti provveduto al ricalcolo delle risposte relative ai quesiti n. 24 e n. 29, comunicando al sig. Iadanza con mail del 07.07.2022 il provvedimento di rettifica da 66,00 a 68,00 punti del punteggio della prova scritta (**doc. all. n. 1**), con assegnazione nel ricalcolo del punteggio della prova scritta di soli n. 2 punti in luogo dei 4 punti da aggiungere, considerando le due domande errate dal Ministero;

8. l'assegnazione dei 4 punti ovvero di n. 2 punti per ciascuna delle domande errate dal Ministero consente al ricorrente l'ottenimento di n. 70,00 punti nella valutazione della prova scritta, con conseguente ammissione alle successive prove concorsuali, pratica e orale;

9. a tal riguardo, l'attuale ricorrente provvedeva in data 04.07.2022 a formulare a mezzo pec istanza di ricalcolo punteggio (**doc. all. n. 11**) e in data 8.07.2022 a

inoltrare reclamo in autotutela per il computo del punteggio esatto della prova scritta (**doc. all. n. 12**), al fine dell'esatta assegnazione degli ulteriori n. 2 punti e del raggiungimento dei 70,00 punti;

10. entrambe le richieste sono rimaste disattese dal resistente Ministero.

Il decreto del 07.07.2022 di ricalcolo del punteggio della prova scritta nonché l'esito negativo della valutazione della prova scritta e ogni altro provvedimento per come in epigrafe elencati sono palesemente illegittimi e vanno annullati -previa concessione delle idonee misure cautelari- in uno a tutti atti impugnati e a ogni altro atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. INTERESSE AD AGIRE: PROVA DI RESISTENZA.

Preliminarmente, il ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di due quesiti formulati in modo errato; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza l'accesso alla prova orale. Difatti, il ricorrente ha conseguito il risultato di 66/100 ricalcolato solo in data 07.07.2022 dal Ministero a 68,00 punti e con la presente iniziativa chiede il riconoscimento di ulteriori n. 2 punti / rettifica di punteggio, che permetterebbe il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con accesso alla prova orale. La scorretta formulazione delle domande n. 24 e n. 29 ha fatto sì che al ricorrente fosse assegnato n. 0,00 punti per ciascuna delle rispettive risposte date essendo valutate le risposte fornite dal ricorrente quali risposte errate.

La Commissione Nazionale non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente, tanto meno sottratto punti al totale conseguito. Il riconoscimento da parte del Ministero di aver errato nella formulazione dei due quesiti innanzi detti provvedendo all'assegnazione corretta di ulteriori n. 2 punti consentirebbe la rettifica in aumento di n.2 punti del punteggio, già peraltro parzialmente modificato dal Ministero medesimo, con il conseguimento della votazione minima utile alla prosecuzione dell'iter concorsuale. In tal senso il ricorrente ha avanzato immediatamente dopo la comunicazione del decreto del 07.07.2022 di ricalcolo del punteggio richiesta di rettifica in autotutela al Ministero dell'Istruzione, senza però ricevere alcun riscontro dal resistente. Alla luce della giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, il ricorrente agisce per l'annullamento dell'elenco di ammissione alla prova orale, nella parte in cui non contiene il proprio nominativo dovendo l'Amministrazione procedere alla riformulazione della stessa in parte qua, più specificatamente riconoscendo nel caso specifico gli ulteriori n. 2 punti per la

seconda delle domande errate con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100 utili al superamento della prova.

Si precisa altresì, sempre in riferimento all'interesse ad agire del ricorrente, che i decreti ministeriali hanno previsto che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso tanto basta a dimostrare l'interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità.

II. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE ART. 3, 4, 10 DELLA L. 241/90 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Illegittimo ed errato è il provvedimento di ricalcolo del punteggio, comunicato in data 07.07.2022 al sig. Iadanza che gli ha assegnato soli ulteriori n. 2,00 punti, equivalenti ad una sola delle domande errate nonostante fossero ben due le domande errate dal Ministero con necessaria assegnazione al sig. Iadanza di ulteriori 2,00 punti per un totale di 4,00 punti in più rispetto al punteggio della prova scritta.

Il provvedimento di ricalcolo richiama la nota Ministeriale n. 22209 dell'08.06.2022, allegata in atti, che ha **espressamente riconosciuto l'erronea formulazione delle domande n. 24 e n. 29** del Questionario nazionale, da parte della Commissione Nazionale. Nella nota n. 22209 dell'08.06.2022 emerge *per tabulas*, chiaro ed inequivoco, l'errore in cui è incorso il Ministero dell'Istruzione nella formulazione di ben due domande, la domanda n. 24 e la domanda n.29 del questionario- traccia di concorso- relativa alla classe concorsuale B015.

Pertanto, se il Presidente della Commissione Nazionale ha riconosciuto l'errata formulazione dei due quesiti (n. 24 e n. 29) menzionati, non è dato capire in base a quale criterio siano stati riconosciuti solo 2,00 punti a fronte dei 4,00 che spettavano al sig. Iadanza nella fase di ricalcolo del punteggio.

A tanto aggiungasi che il provvedimento di ricalcolo comunicato all'attuale ricorrente nulla dice in merito a quale delle due domande formulate erroneamente dal Ministero sia stata rettificata né il provvedimento di ricalcolo fa riferimento al criterio utilizzato nella rettifica del punteggio. Nello specifico si comunica che *“a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla n. 24 e n. 29 classe di concorso B015, il Ministero ha provveduto tramite il gestore delle prove*

scritte al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse e che il punteggio spettante alla S.V. nella prova scritta è stato rideterminato da 66 a 68 punti” (doc. all. n.1).

È palese, pertanto, il difetto di motivazione in cui è incorso il Ministero dell'Istruzione e l'illegittimità dell'operato dello stesso Ministero nel ricalcolo del punteggio e conseguente attribuzione di soli n. 2 punti. Difatti, il Ministero in palese violazione dell'art 97 della Costituzione ovvero del principio di imparzialità e corretto andamento della pubblica amministrazione oltre che in palese violazione degli artt. 3, 4, 10 della L. 241/90 ha proceduto nel ricalcolo del punteggio della prova scritta del ricorrente e conseguente attribuzione di soli n. 2 punti, nonostante l'errore nella formulazione di due domande, senza che il ricorrente fosse nemmeno posto in grado di conoscere quali fossero le domande n. 24 e n. 29 ovvero a quali domande corrispondessero nel suo questionario e le modalità di assegnazione dei soli n. 2 punti.

La discrezionalità dunque, nel caso odierno, è stata male esercitata, giacché mancano gli elementi necessari per una decisione consapevole con conseguente illegittimità del provvedimento di ricalcolo del punteggio per come innanzi evidenziato.

III. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 29 DEL QUESTIONARIO CLASSE DI CONCORSO B015 – COME RICHIAMATO NELLA NOTA 22209/2022 – CON CONSEGUENTE SCORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; VIOLAZIONE *articoli 6 e 7 del D.M. n. 326, del 9 novembre 2021, anche in relazione all'articolo 4, sesto comma del medesimo Decreto; articoli 3 e 5 del D.D. n. 23, del 5 gennaio 2022.* VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA TUTTI I CONCORRENTI; ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA EX ART.97 COST. E MANIFESTA IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ASSURDITÀ MANIFESTA, DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA ASSOLUTA DELLA MOTIVAZIONE.

In base a quanto statuito nel Decreto Dipartimentale n. 23/2022, i quesiti relativi alla prova scritta sono predisposti, a livello nazionale, dal Ministero, che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata anche di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta (articolo 7, primo comma, del D.M. n.326/2021).

Ciascun quesito “*consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta*”.

La risposta dovrà essere fornita da ciascun candidato mediante apposizione di una “crocetta” sulla risposta ritenuta corretta.

Ne consegue che la risposta individuata dall’Amministrazione come esatta deve esserlo, in ragione della peculiarità della procedura, al di là di ogni dubbio, cosicché rispetto alle quattro opzioni di risposta del quesito n. 29 **una sola doveva esser corretta.**

Come già esposto in narrativa, la prova scritta consisteva in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. La prova ha avuto una durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. La prova scritta assegnava un punteggio di 2 punti per ciascuna risposta esatta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data. Sul punto giova precisare che un testo con quesiti a risposta multipla, come è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e tre errate (in relazione all’oggetto del quesito). La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo. Per formulare in modo corretto i questionari a scelta multipla la domanda deve avere una sola risposta corretta e il quesito a risposta multipla deve essere formato in modo non ambiguo o, comunque, non suscettibile di essere risolto con più soluzioni. Ebbene, nella prova scritta relativa al concorso de quo, tali criteri non sono stati osservati. Invero, nei 50 quesiti somministrati nella prova scritta sono stati riscontrati quesiti con risposte indicate come esatte ma che, in realtà erano errate o opinabili, ovvero di quesiti che ammettono più risposte esatte. Il primo e più importante motivo di impugnazione del provvedimento che nega l’accesso del ricorrente alla prova orale riguarda, dunque, la somministrazione di una prova scritta contenente un quesito sbagliato tale da falsarne il risultato finale; più precisamente, il Bando concorsuale prevede ex art. 3 che “...la prova scritta, computer-based ... consiste nella somministrazione di 50 quesiti ... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”. In altri termini la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali una e una sola risposta esatta; dunque, quesiti chiari, anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta

tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti corredati da risposte univoche (delle quali solo una è esatta), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta.

Il principio di pari trattamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, **impone che, nei concorsi articolati su quesiti a risposta multipla, non è prevista alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande;** la Pubblica Amministrazione deve prevedere, con certezza, **una sola risposta univocamente esatta**, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione discriminatoria dei candidati: sul punto, per tutte Tar Campania, Sentenza n. 4901/2017.

È compito imprescindibile della Commissione Nazionale predisporre quesiti corretti e di eguale portata degli indici di difficoltà per non minare i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (*par condicio*). Ove il questionario delle risposte è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

La somministrazione di un quesito errato condiziona in maniera irreparabile la prova del candidato, che subisce gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti, pregiudicando la possibilità di avere n. 2 punti che nella competizione in argomento potrebbero fare la differenza.

Come puntualmente è stato precisato dalla giurisprudenza, l'incertezza sulla risposta al quesito sottoposto ai candidati di una procedura concorsuale incide negativamente sulla *par condicio* dei concorrenti, allorquando tutti sono chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, mal formulati, senza che vi sia una banca dati messa a disposizione dei concorrenti dalla quale i candidati possono conoscere preventivamente la risposta.

La parità di trattamento, infatti, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, solo in quelle circostanze, che non è quella oggetto del presente giudizio, in cui i candidati possono conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, *idem*, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652). Viceversa, l'unico strumento che ha il candidato per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio. È infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca

soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute.

“La non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consente di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta sia inequivocabilmente sbagliata”, ritenendo altresì che l’accoglimento di “tale conclusione [...] è peraltro maggiormente soddisfacitivo dell’interesse del ricorrente” (Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3784 del 3 aprile 2020; Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020).

Peraltro, la Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe. In tal senso, TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021, laddove afferma: *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)”* e *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)”*. Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043). Sempre nello stesso senso, TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021, che prevede che *“Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di*

discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)". Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Onorevole Tribunale Amministrativo ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *"il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 05.02.20, n. 560). **Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda**"* (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono adottati in violazione di legge, ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza, dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse all'assunzione di docenti idonei allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso, distorto e sviando l'obiettivo dell'arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una procedura seria, imparziale e trasparente. Con ciò violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile quanto quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.

La possibilità di dare una duplice risposta rende, quindi, la domanda assolutamente inattendibile, giacché priva di quella necessaria valenza scientifica che deve

caratterizzare la prova. L'errore commesso dai compilatori del test per l'ammissione al concorso B015, rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione dell'odierna parte ricorrente che non ha avuto la possibilità di essere ricompresa nel novero degli ammessi alla prova pratica e orale.

Alla luce di quanto sin qui esposto al ricorrente spetta quindi l'attribuzione di ulteriori pt. 2,00 per il quesito errato e non computato in sede di ricalcolo: con siffatto riconoscimento il ricorrente può conseguire il punteggio minimo per il superamento della prova scritta.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Ulteriore profilo di illegittimità nell'azione della resistente Amministrazione è rappresentato dal fatto che se la stessa avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità ai Quadri e alla letteratura di riferimento, il ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale. Tanto non è accaduto nemmeno con il comportamento tenuto dall'Amministrazione in sede di ricalcolo del punteggio da 66 a 68 laddove con soli 2 punti in più riferentesi alla seconda domanda formulata erroneamente dal Ministero, parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso alla successiva prova orale. Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione. Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche*

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali". Ebbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione. L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che non lo sono in maniera univoca e inequivocabile, laddove le risposte corrette sono più di una o non sono pertinenti ai quadri di riferimento. Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, dei riferimenti vincolanti sovranazionali (capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015). I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente che ha, dunque, il pieno diritto ad essere inserito tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta. Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni fino alla sua giustificazione sui principi generali dell'ordinamento e in particolare su quello di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. tale da giustificare anche la pretesa risarcitoria quale lesione di vero diritto soggettivo anche laddove il comportamento dell'Amministrazione fosse stato "aprovedimentale" (Cass., Sezioni Unite, Ordinanza, 28 aprile 2020, n. 8236).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modificchino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del

2009). Il ricorrente confidava e superamento del concorso in oggetto, in considerazione delle sue professionalità e conoscenze e soprattutto nell'esatta formulazione delle domande senza possibili equivoci e/o errori nella formulazione delle stesse.

ISTANZA CAUTELARE

Sulla base di tutto quanto fin qui detto risulta opportuna, oltre che fondata la chiesta istanza cautelare.

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che è *in re ipsa*, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale.

È imminente, la prossima definizione delle operazioni concorsuali, con conclusione dell'iter e successiva pubblicazione delle operazioni di immissione in ruolo e di conferimento incarichi a tempo determinato per l'inizio del nuovo anno scolastico (01.09.2022). La mancata ammissione alle prove orali, anche suppletive, impedirebbe al ricorrente di terminare la procedura concorsuale conseguendo, nella migliore delle ipotesi, l'immissione in ruolo e nella peggiore, l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui è causa (B015). Si consideri difatti che, in difetto della misura cautelare, i posti messi a concorso sarebbero tutti assegnati non solo a coloro i quali hanno utilmente partecipato al concorso ma anche a coloro i quali vi hanno conseguito l'abilitazione. Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva alle successive prove anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture regionali di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un *vulnus* non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'assunzione in ruolo e all'esercizio della funzione. Dalla illegittima paventata esclusione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" alla partecipazione alle prove concorsuali irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblico-generale" alla copertura dei posti messi a disposizione oltre che ad una corretta procedura concorsuale che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e meritocratici. Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora il ricorrente - nelle more del giudizio - fosse

ammesso - sia pure con riserva - a sostenere le prove orali, anche suppletive, considerato il presumibile superamento della prova scritta. Senza dimenticare che la scelta di una misura cautelare idonea all'ammissione alla prova orale limiterebbe il contenzioso alla valutazione del quesito contestato, senza compromettere l'esito della intera prova scritta.

Per scrupolo difensivo si rappresenta altresì che anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili. Il supremo Collegio Amministrativo (Adun.Plén., ord. n.2/1999), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*" di fronte al "*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta al ricorrente di proseguire l'iter concorsuale.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del proposto ricorso, Voglia così provvedere:

preliminarmente, in via cautelare: fissare udienza per la discussione della misura cautelare collegiale, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e per gli effetti, ordinare all'Amministrazione resistente di includere il ricorrente, sig. Iadanza Antonio, nella lista degli ammessi a sostenere la prova pratica e orale all'occorrenza disponendo a carico dell'Amministrazione resistente la calendarizzazione di prove suppletive.

nel merito, previo annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, annullare gli atti impugnati per come in epigrafe indicati, relativamente alla parte in cui non riconoscono al ricorrente, per la prova scritta, il punteggio legittimamente spettantegli, provvedendo alla rettifica del punteggio della medesima prova scritta, maggiorandolo di n. 2 punti, per un totale di n. 70,00 punti, con conseguente inclusione definitiva nell'elenco degli ammessi alla prova orale; disporre a carico dell'Amministrazione resistente a titolo di risarcimento in forma specifica l'adozione di ogni provvedimento utile alla rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa avanzata con il presente ricorso anche con l'obbligo a carico dell'Amministrazione resistente di organizzare prove suppletive per lo svolgimento della sessione orale.

In via istruttoria, voglia l'autorità giudiziaria adita ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia;

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario procuratore.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Anche se nel caso di specie non si è in presenza di effettivi controinteressati dal momento che non è stata approvata alcuna graduatoria essendo il concorso ancora in svolgimento, difatti, è *jus receptum* che nei pubblici concorsi la posizione di controinteressato (e quindi di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione *“l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi che devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008), laddove, l'Ecc.mo TAR adito ritenesse necessaria la, denegata, completezza del contraddittorio si formula sin da ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

Pertanto, gli indirizzi degli ammessi alle successive prove pratica e orale, quali possibili controinteressati non sono individuabili, dal momento che sul sito <http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/B015%20calendario%20prova>

[%20orale%20e%20pratica.pdf](#) vi è la sola indicazione dei nominativi dei medesimi, ma senza individuazione dell'indirizzo di residenza, al fine della notificazione del ricorso, almeno, ad uno di essi (**doc. all. n. 6**).

Pertanto, laddove l'Ecc.mo TAR adito dovesse ritenere non sufficiente la notifica per come già effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per l'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione (gli ammessi alla prova pratica/orale), si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito “web” istituzionale delle Amministrazioni coinvolte (Ministero Istruzione e USR Campania).

Si allegano i seguenti atti e documenti in copia:

1. comunicazione email del 07.07.2022 con allegato provvedimento di ricalcolo del punteggio;
2. prova scritta del ricorrente;
3. D.D. n. 499 del 21.04.2020 – bando di concorso;
4. D.D. n. 23 del 05.01.2022;
5. Nota Ministero Istruzione n. 22209 dell'8.06.2022;
6. elenco ammessi alla prova pratica/orale;
7. D. M. n. 326 del 09.11.2021;
8. O. M. n. 187 del 21.06.2021;
9. D.D. n. 649 del 03.06.2020;
10. D. D. n. 749 dell'1.07.2020;
11. pec del 04.07.2022;
12. reclamo del 08.07.2022.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia in materia lavoro – Pubblico impiego è di valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Salvezze tutte.

Grottaminarda/Roma, 15 luglio 2022

Avv. Antonella Losanno